

Parere del Comitato delle regioni in merito:

- al «Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture»,
- al «Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000»,
- al «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali»,
- al «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso»,
- al «Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/2005 al 2007/2008»,
- al «Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», e
- al «Regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»

(2003/C 256/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il pacchetto di proposte di regolamento presentato dalla Commissione europea «Una prospettiva a lungo termine per un'agricoltura sostenibile» (COM(2003) 23 def. 2003/0006 (CNS) 2003/0007 (CNS) 2003/0008 (CNS) 2003/0009 (CNS) 2003/0010 (CNS) 2003/0011 (CNS) 2003/0012 (CNS));

vista la decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2003, di consultarlo in materia, conformemente all'articolo 265, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del Presidente, del 22 ottobre 2002, di affidare i lavori preparatori alla commissione Sviluppo sostenibile;

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Revisione intermedia della politica agricola comune» (CdR 188/2002 fin)⁽¹⁾;

visto il proprio parere in merito alle «Proposte di regolamento (CE) del Consiglio relative alla riforma della politica agricola comune» (CdR 273/98 fin)⁽²⁾;

visto il progetto di parere (CdR 66/2003 riv. 2) adottato il 12 giugno 2003 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Robert Savy, presidente del Consiglio regionale del Limousin (F/PSE)),

ha adottato all'unanimità, nel corso della 50^a sessione plenaria del 2 e 3 luglio 2003 (seduta del 2 luglio), il seguente parere.

⁽¹⁾ GU C 73 del 26.3.2003, pag. 25.

⁽²⁾ GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

POSIZIONE E RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DELLE REGIONI

1. Premessa

1.1. Dopo l'adozione del parere del Comitato sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Revisione intermedia della politica agricola comune», avvenuta il 20 novembre 2002, diversi avvenimenti hanno contribuito a precisare il contenuto, il contesto e le modalità di finanziamento della riforma della PAC:

- le decisioni prese al Consiglio europeo di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002, che hanno fissato un tetto alla spesa per il sostegno dei mercati nell'Europa allargata e ricordato l'importanza delle regioni svantaggiate e il carattere multifunzionale dell'attività agricola. Queste decisioni hanno fissato il quadro di bilancio per le spese legate ai mercati e agli aiuti diretti nel periodo 2007-2013. Hanno inoltre assicurato il proseguimento della politica agricola comune e le hanno conferito una visibilità a medio termine destinata a consentire agli agricoltori di adeguare progressivamente le proprie pratiche di gestione e alla Commissione di introdurre gradualmente i nuovi orientamenti. Hanno infine aperto la strada all'allargamento dell'Unione europea;
- la presentazione delle proposte dell'Unione europea per i negoziati agricoli nell'ambito dell'OMC (16 dicembre 2002), le quali prevedono, in particolare, una riduzione del 36 % dei dazi doganali all'importazione, un abbassamento del 45 % delle sovvenzioni all'esportazione e una diminuzione del 55 % del sostegno interno all'agricoltura. Le proposte prevedono anche disposizioni specifiche per migliorare la situazione dei paesi in via di sviluppo.

1.2. Anche le proposte di regolamento per la revisione intermedia della politica agricola comune, presentate dalla Commissione il 21 gennaio 2003, vanno quindi valutate nel nuovo contesto. Alcune di esse, infatti, prendono spunto dai negoziati dell'OMC sul settore agricolo e dal dibattito più generale sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.

Rispetto alle proposte presentate nel luglio 2002, la Commissione ha introdotto due importanti modifiche: una riforma dell'organizzazione comune del mercato lattiero-caseario e nuove modalità di funzionamento per la modulazione progressiva. L'elemento centrale della riforma della PAC resta comunque il disaccoppiamento.

Il Comitato intende strutturare il presente parere sugli elementi chiave delle proposte della Commissione — il disaccoppiamento, la modulazione progressiva e lo sviluppo rurale — sulla

base delle domande e delle critiche già formulate nel suo parere sulla comunicazione della Commissione del luglio 2002.

2. Il disaccoppiamento

Nel parere precedente il Comitato aveva espresso un giudizio favorevole sul principio del disaccoppiamento degli aiuti e sull'istituzione di un aiuto unico al reddito. Quest'ultimo può infatti consentire di semplificare l'attuazione amministrativa della PAC e di rafforzare il ruolo dei mercati nell'orientamento delle produzioni agricole.

Il Comitato aveva però messo in luce i rischi derivanti dal tipo di disaccoppiamento proposto, ritenendo che potesse perpetuare le disparità regionali, falsare le condizioni concorrenziali tra produttori o tra regioni e costituire un fattore destabilizzante per determinate produzioni.

Il Comitato aveva inoltre espresso il timore che, col trascorrere del tempo, i pagamenti completamente disaccoppiati sarebbero stati molto esposti alle pressioni esercitate per ridurli e abolirli.

Per analizzare accuratamente questi rischi erano state richieste valutazioni ex ante.

In effetti la Commissione ha reso noti degli studi d'impatto finalizzati a valutare gli effetti delle sue proposte e aventi un'impostazione essenzialmente macroeconomica. Tuttavia, pur avendo valutato le prospettive della produzione e dei prezzi per ogni prodotto, questi studi non hanno risposto agli interrogativi sollevati dal Comitato.

2.1. L'impatto sul territorio delle misure proposte non è stato valutato. Il disaccoppiamento totale degli aiuti rischia di determinare un calo della produzione nelle zone svantaggiate o periferiche e una desertificazione accelerata delle zone agricole vulnerabili. Si deve concepire un modo per legare al territorio le produzioni vulnerabili o scarsamente redditizie e si devono identificare chiaramente linee e mezzi di sviluppo che consentano un'evoluzione equilibrata del territorio.

È necessario, pertanto, utilizzare l'occasione della revisione dell'azione comunitaria per ricercare, oltre a nuovi dispositivi di compensazione degli handicap naturali che toccano maggiormente l'impresa agricola (pendenza, altitudine, clima particolare), modalità idonee a incoraggiare la gestione dei grandi spazi (sfalcio dei pendii, manutenzione territoriale) e, più in generale, il loro sviluppo economico.

2.2. Il principio prescelto, un aiuto al reddito per azienda fissato in base al periodo di riferimento 2000-2002, non elimina il rischio che sorgano distorsioni di concorrenza tra produttori, tra produzioni o tra regioni. Nel parere relativo alla revisione intermedia della PAC il Comitato aveva già sottolineato che la proposta della Commissione avrebbe mantenuto l'attuale situazione, nella quale gli agricoltori con una maggiore resa ricevono molti più aiuti per ettaro di coloro che producono meno. Il Comitato esorta pertanto la Commissione perlomeno ad estendere il periodo di riferimento agli anni civili 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Fra questi, i due anni caratterizzati dall'aiuto complessivo più basso verrebbero eliminati dal periodo di riferimento per ciascun agricoltore. Il principio proposto dalla Commissione, infatti, congela i vantaggi acquisiti dalle regioni a coltivazione più intensiva e dalle produzioni che godono di un maggiore sostegno. Da ciò derivano gravi rischi di destabilizzazione della produzione e dei mercati per le produzioni che, nell'ambito della PAC attuale, non beneficiano di aiuti diretti (carni suine, pollame, ortofrutticoli). Queste potrebbero infatti risultare attraenti e redditizie per i produttori e le regioni che dispongono di riferimenti storici e ciò andrebbe a scapito dei tradizionali bacini di produzione.

Per evitare i gravi rischi descritti, si potrebbe forse ipotizzare di introdurre, per ogni grande categoria produttiva (coltivazione a pieno campo, allevamento tradizionale, carni bianche, ortofrutticoli), un aiuto medio per ettaro calcolato per ogni bacino di produzione. La proposta di regolamento che stabilisce le norme comuni ai regimi di sostegno prevede la possibilità di applicare e di calcolare aiuti medi per ettaro a livello regionale (cfr. titolo III, capitolo 5). Se sarà applicata, questa disposizione dovrà esserlo sull'intero territorio europeo e, in ogni caso, non elimina il rischio di una distorsione della concorrenza tra produzioni.

2.3. Non è stato trattato neanche il rischio che l'abbandono degli strumenti di regolazione della produzione destabilizzi i mercati e crei difficoltà economiche alle piccole aziende tradizionali più vulnerabili. Eppure gli strumenti di regolazione si sono dimostrati efficaci nel risolvere le successive crisi che hanno colpito la produzione di carni bovine o il problema delle eccedenze di latte a basso costo a partire dal 1983. Il Comitato rileva una certa incoerenza nella gestione delle diverse produzioni: nota, per esempio, che per le colture a pieno campo si propone il mantenimento, e l'inasprimento rispetto al passato, di uno strumento di regolazione (ritiro dalla produzione del 10 % dei terreni, eccettuate le colture industriali), che si propone l'incremento delle quote latte in un momento in cui gli stock europei di burro e di latte in polvere sono in espansione (senza neppure l'indicazione di priorità per i giovani agricoltori e per le aziende delle zone montane), che si propone di introdurre superfici massime garantite (SMG), le quali frenerebbero le potenzialità di sviluppo delle colture proteiche o energetiche, e di abbandonare completamente gli strumenti di regolazione e di orientamento nella produzione di carni bovine e ovine.

2.4. Non sono state soppesate nemmeno le conseguenze di un disaccoppiamento del tipo proposto sull'evoluzione dei prezzi dei terreni e sul mercato fondiario, quando sui terreni beneficiari di maggiore sostegno graverebbero rischi di corsa all'espansione, di scomparsa delle piccole aziende e di inflazione. Allo stesso tempo, i terreni che godono di un sostegno inferiore e sono meno fertili potrebbero essere abbandonati e ciò avrebbe un impatto sull'insediamento dei giovani agricoltori, che però deve restare un obiettivo prioritario.

2.5. Di conseguenza, il Comitato continua a essere scettico sulla compatibilità con gli obiettivi della PAC delle modalità per il calcolo dell'aiuto al reddito proposto. Le proposte avanzate nel regolamento, infatti, non sembrano corrispondere ai seguenti obiettivi:

- migliore ripartizione degli aiuti tra gli agricoltori, i territori, le modalità di coltivazione più ecologiche, gli addetti all'agricoltura delle zone vulnerabili;
- salvaguardia del reddito degli agricoltori, a causa del rischio di destabilizzazione dei mercati che comporterebbe un disaccoppiamento totale degli aiuti. La capacità del settore agricolo di adattarsi alle opportunità offerte dal mercato, una delle finalità perseguite dalla Commissione, è legata alle decisioni d'investimento degli agricoltori. Queste sono a loro volta condizionate dalla stabilità dei mercati agricoli, poiché un agricoltore investe solo se in grado di prevedere l'evoluzione a medio termine. Sotto questo aspetto le produzioni non sono in situazione di parità: mentre le produzioni vegetali richiedono una quantità limitata di investimenti specifici, quelle animali necessitano di ingenti attrezzature specializzate. Va quindi prestata una particolare attenzione all'introduzione di strumenti idonei a stabilizzare i mercati delle produzioni animali;
- salvaguardia del modello agricolo europeo e della qualità delle produzioni zootecniche. Non risulta infatti alcuna attenzione per le produzioni di proteine vegetali tramite la foraggicoltura tradizionale: si lasciano così spazi ulteriori all'importazione di soia e mais provenienti da paesi dove sono largamente attive colture di specie geneticamente modificate;
- trasferimento dell'aiuto da una generazione all'altra.

Il Comitato vede tuttora con favore il disaccoppiamento degli aiuti come principio generale, in quanto il regime vigente ha ormai perso qualsiasi giustificazione:

- le decisioni di produzione sono prese in funzione degli aiuti, non dei mercati,

- la ripartizione degli aiuti evidenzia forti disuguaglianze tra produzioni e tra territori.

Allo stato attuale degli studi e della conoscenza dei mercati, però, il Comitato ritiene che il disaccoppiamento non possa essere realizzato se non integrandolo con meccanismi, da definire, per la regolazione della produzione e l'assicurazione dei redditi.

3. L'ecocondizionalità degli aiuti

3.1. Il Comitato approva il fatto che gli aiuti siano condizionati all'osservanza di norme europee obbligatorie in materia di ambiente, sicurezza degli alimenti (peraltro indicata nella premessa ma non ripresa all'art. 4 della proposta di regolamento), sanità, benessere animale e sicurezza sul lavoro. Condivide anche il convincimento della Commissione secondo cui la condizionalità degli aiuti rappresenta la necessaria integrazione del disaccoppiamento.

Vede inoltre con favore la proposta di includere nel regolamento (CE) n. 1257/1999⁽¹⁾ (sviluppo rurale) la possibilità di erogare aiuti transitori e aiuti agli investimenti per facilitare l'adeguamento degli agricoltori a tali norme.

3.2. Ciononostante, il Comitato è preoccupato per le modalità applicative dell'ecocondizionalità proposta. L'articolo 3 della proposta di regolamento «che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune» prevede infatti che «ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III ...». L'introduzione generalizzata degli audit aziendali, sulla quale si basa il sistema proposto, richiederà molto tempo, cosa che non sembra compatibile con il carattere immediatamente vincolante delle disposizioni del regolamento. Sarebbe quindi opportuno prevedere disposizioni transitorie idonee a consentire agli agricoltori di rispettare tutti i criteri dell'ecocondizionalità. In un primo tempo il nuovo regime dovrebbe essere concepito più come strumento di sviluppo al servizio del miglioramento delle pratiche agricole che come strumento sanzionatorio. Peraltro il rinvio della modulazione dal 2003 al 2006 solleva il problema dei finanziamenti realmente disponibili per attuare questo intervento già dal 2004. Bisognerà fare in modo che gli agricoltori, contemporaneamente alla modulazione, non siano tenuti a versare ulteriori somme per tali audit aziendali.

3.3. Nel parere precedente il Comitato aveva espresso preoccupazione per la difficoltà di conciliare il rispetto delle sempre più severe norme ambientali europee con il miglioramento della competitività dell'agricoltura europea in un contesto di liberalizzazione degli scambi. La proposta della Commis-

sione per i negoziati dell'OMC sul settore agricolo non consente di dissipare questa preoccupazione. La Commissione prospetta infatti una riduzione complessiva del 36 % dei dazi doganali sulle importazioni agricole, senza definire criteri di qualità o condizioni di produzione per i prodotti importati. Nel contesto descritto, imporre vincoli soltanto ai produttori europei rischia di influenzare negativamente la competitività dell'agricoltura europea e di non migliorare in misura sufficiente la qualità dei prodotti accessibili ai consumatori.

4. La messa a riposo obbligatoria e le produzioni non alimentari

La Commissione propone una messa a riposo ambientale a lungo termine per una percentuale di terreni pari al 10 % della superficie aziendale e l'introduzione di un sostegno alle colture energetiche (credito energetico).

Queste proposte, che vengono a completare il sistema generale di pagamenti diretti, danno adito a due osservazioni:

- in ambito rurale, il settore delle colture a destinazione non alimentare presenta reali potenzialità per l'avvio di nuove produzioni e la creazione di posti di lavoro; le colture energetiche rappresentano solo una parte di tale settore;
- oggi le colture a destinazione non alimentare sono praticate per lo più in terreni messi a riposo, una possibilità che ha permesso di diffondere le colture per la produzione di biocarburanti nei bacini cerealicoli. La proposta di regolamento presentata preclude la possibilità di coltivare i terreni messi a riposo e sembra limitare le prospettive per lo sviluppo, a livello europeo, di una vera e propria politica energetica fondata sulla biomassa. Il protocollo di Kyoto, l'evoluzione della politica nucleare nell'ambito dell'UE e le tensioni sul mercato internazionale del petrolio evidenziano però la necessità di una profonda ridefinizione della politica energetica europea.

5. La modulazione progressiva

5.1. Nel parere precedente il Comitato si era compiaciuto della proposta di istituire un sistema di modulazione progressiva degli aiuti corredato di un massimale e di una franchigia, ritenendolo vantaggioso al fine di ridurre il carattere sperequativo della PAC, di sostenere l'occupazione in ambito rurale e di consentire il rafforzamento del pilastro «sviluppo rurale». Senza rimettere in discussione il principio di un massimale, il Comitato aveva però espresso dubbi sull'opportunità di fissarlo in via uniforme a 300 000 EUR.

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Nel capitolo 2 («Decrescenza e modulazione») della proposta di regolamento «che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture», la Commissione ha apportato due importanti modifiche agli orientamenti contenuti nella sua comunicazione del 10 luglio 2002 sulla revisione intermedia della PAC:

- il massimale è stato soppresso;
- il contributo delle aziende è stato modulato in funzione dell'ammontare degli aiuti percepiti: le aziende che percepiscono meno di 5 000 EUR non sono contemplate dal sistema.

La Commissione propone di trasferire al secondo pilastro solo il 6 % degli stanziamenti recuperati applicando il sistema di modulazione progressiva.

Il Comitato deplora il fatto che sia stato abbandonato il principio del massimale, soprattutto in ragione della sua portata simbolica. Spesso il sostegno dell'opinione pubblica alla politica agricola comune soffre del fatto che viene messo in evidenza l'alto livello di sostegno finanziario di cui godono alcuni proprietari.

5.2. Ciononostante, tutto sommato il Comitato approva il regime proposto dalla Commissione nella misura in cui:

- prevede di far dipendere l'intensità della riduzione degli aiuti dall'ammontare dei pagamenti diretti percepiti dalle aziende;
- mantiene il principio di una sensibile riduzione dei pagamenti diretti, la quale potrebbe arrivare al 19 % nel 2013, contribuendo così ad attenuare le distorsioni di concorrenza legate alle modalità di calcolo degli aiuti disaccoppiati.

5.3. Il Comitato si rammarica però del fatto che la riduzione degli aiuti derivante dall'applicazione del sistema di modulazione progressiva vada solo in parte (6 %) a beneficio di misure di programmazione dello sviluppo rurale. Su questo punto le proposte attuali della Commissione sono meno avanzate rispetto a quelle contenute nella comunicazione del luglio 2002, che il Comitato aveva giudicato idonee a consolidare e a rafforzare lo sviluppo rurale come secondo pilastro della PAC.

È il caso di notare che, forse anche in considerazione della scarsità di nuove risorse, nulla si prevede per impostare una politica organica a favore dei giovani agricoltori.

In definitiva, la Commissione propone di ripartire gli stanziamenti in base a criteri nazionali, attinenti alla superficie agricola, all'occupazione in agricoltura e al prodotto interno lordo (PIL) pro capite a parità di potere d'acquisto. Quest'impo-

stazione trascura le modalità di ripartizione e di gestione delle dotazioni di bilancio a livello regionale. Il Comitato si rende conto che è difficile rivedere la struttura dei programmi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione in corso (2000-2006). Invita però la Commissione a stilare un bilancio delle loro modalità di gestione, in occasione della valutazione intermedia, che consenta di stabilire quali siano i sistemi più efficaci.

6. Lo sviluppo rurale

6.1. Nella proposta di regolamento del Consiglio «che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000», la Commissione riprende le principali disposizioni contenute nella sua comunicazione del luglio 2002.

Il Comitato ribadisce quindi di essere favorevole, in linea di massima, all'estensione delle misure d'accompagnamento previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 per quanto riguarda le norme, i sistemi di consulenza aziendale, gli agricoltori che si impegnano a fare più del minimo obbligatorio in materia di benessere degli animali, la partecipazione ai sistemi di qualità nazionali e comunitari e la loro promozione.

6.2. Richiama però l'attenzione su quanto segue:

- il carattere vincolante di certe norme, soprattutto in materia di benessere animale, può rimettere in causa le produzioni tradizionali di qualità. Gli aiuti destinati a garantire l'osservanza delle norme non possono essere l'unica risposta. L'impatto della legislazione comunitaria su questo tipo di produzioni, che non hanno un influsso significativo sugli scambi intracomunitari, dovrà essere misurato più accuratamente, in modo da prevedere modalità applicative commisurate agli scopi perseguiti;
- la Commissione ha una concezione troppo restrittiva dello sviluppo rurale: lo considera infatti un'appendice dell'attività agricola. Il Comitato prende atto del fatto che le misure di accompagnamento proposte valgono per il periodo di programmazione 2000-2006 e non precludono un prossimo dibattito in merito alla riforma della politica di sviluppo rurale. In questa prospettiva, auspica in particolare che si affronti fin d'ora la questione dell'articolazione tra politica regionale e politica di sviluppo rurale, in vista della pubblicazione della terza relazione sulla coesione alla fine del 2003.

7. L'attuazione della riforma della politica agricola comune

L'attuazione della riforma della politica agricola comune è strettamente legata all'avanzamento delle discussioni sui negoziati dell'OMC in materia agricola e all'elaborazione delle prospettive finanziarie del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2007-2013.

7.1. *La riforma della PAC e l'Organizzazione mondiale del commercio*

Il Comitato si interroga sul legame tra le proposte di riforma della politica agricola comune presentate dalla Commissione e le posizioni di quest'ultima nei negoziati sul settore agricolo che avranno luogo nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Il Comitato richiama infatti l'attenzione sul rischio che l'esito dei negoziati dell'OMC rimetta in discussione l'equilibrio complessivo della riforma della politica, in particolare rispetto ai seguenti aspetti:

- la protezione delle indicazioni geografiche e, più in generale, dei regimi comunitari e nazionali volti a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare, comprese le disposizioni destinate all'informazione dei consumatori,
- l'applicazione anche ai prodotti importati sul mercato comunitario di norme vincolanti in materia di tutela dell'ambiente, benessere degli animali, sicurezza alimentare e sanità.

Inoltre, a giudizio del Comitato, nessuna decisione di rilievo relativa alla PAC dovrebbe essere presa prima della conclusione dei negoziati dell'OMC.

7.2. *Le prospettive finanziarie 2007-2013*

Il Comitato è preoccupato per la direzione che sta prendendo il dibattito preparatorio sulle prospettive finanziarie del bilancio

dell'Unione europea per il periodo 2007-2013, in quanto teme che, nel momento in cui saranno operate le scelte, lo sviluppo rurale, come d'altronde la politica regionale esterna all'obiettivo 1, sarà considerato una variabile di aggiustamento. Gli Stati membri sono infatti già d'accordo sul fatto che i finanziamenti a titolo del primo pilastro non debbano superare, in termini reali, il tetto raggiunto per il 2006. Si delinea inoltre un consenso sull'opportunità di erogare gran parte dei finanziamenti di politica regionale alle regioni che, dopo il 2006, risulteranno ammissibili all'obiettivo 1. Essendo questi due importi fissati a priori, ogni aggiustamento sarebbe allora effettuato a scapito degli stanziamenti per lo sviluppo rurale e/o di quelli per la politica regionale esterna all'obiettivo 1, in funzione del tetto complessivo di spesa fissato dagli Stati membri.

Il Comitato sarà attento a verificare che il consolidamento e il rafforzamento dello sviluppo rurale usufruiscano di condizioni finanziarie che consentano di condurre una politica credibile.

7.3. *Il calendario previsto per l'attuazione*

La riforma della politica agricola comune sarà realizzata per tappe successive e dovrà incorporare gradualmente non solo le decisioni prese nel quadro dell'OMC, ma anche i primi effetti prodotti sui mercati, sui redditi degli agricoltori e sulle zone rurali dalle misure introdotte con la revisione intermedia.

Il Comitato auspica che il calendario previsto per l'attuazione sia adattabile, affinché la Commissione possa reagire non solo agli avvenimenti esterni, ma anche alle difficoltà eventualmente riscontrate e alle indicazioni fornite dal sistema di monitoraggio e valutazione permanenti dell'impatto prodotto dalla riforma, soprattutto sul piano territoriale. L'introduzione di un sistema di monitoraggio appare tanto più indispensabile alla luce dei rischi che, come ha sottolineato il Comitato, sono insiti in alcune disposizioni della riforma proposta.

Bruxelles, 2 luglio 2003.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Albert BORE